

Verbale Riunione 03/11/2025

Presenti: Paola Marulli, Fabio Nappi, Francesca Giuntini, Jacopo Borghi, Giulio Cimbali, Laura Bianchini (ospite Ord Ing Rimini in attesa di trasferimento)

Odg:

- Tornei Sportivi (Nappi);
- Aggiornamento Congresso Nazionale - Nuove attività NGI (Marulli);
- Programmazione 2026.

La riunione, svoltasi in presenza presso la sede dell'Ordine, è iniziata alle ore 19.00. Di seguito gli argomenti trattati:

1. Tornei Sportivi

Si è concluso con successo il torneo di calcetto che ha coinvolto 8 squadre, divise in due gironi, che giocavano nelle giornate di martedì e giovedì dalle 19 al campetto Tamburini (noto anche come Scandellara). La premiazione si svolgerà durante l'assemblea annuale degli iscritti il 29/11. La seconda sessione del torneo di tennistavolo, organizzato per settembre e rinviato ad inizio novembre, vista la scarsa adesione, sarà rinviato tra gennaio e febbraio 2026, la scelta della data sarà decisa dai partecipanti tramite sondaggio che vale come iscrizione.

2. Programmazione 2026

Si ricorda a tutti di inserire le proprie competenze nell'elenco dei membri della commissione per organizzare dei sottogruppi, per organizzare eventi formativi nel prossimo anno. Quindi si sollecitano tutti i membri a completare l'elenco al seguente link

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ru_BgUn8wktUxxjT2qpq6bTo913NTTKF/edit?usp=sharing&ouid=111407875634662337530&rtpof=true&sd=true

Si propone e stabilisce di organizzare eventi per i laureandi per il prossimo anno, durante il secondo semestre accademico (febbraio/marzo).

3. Aggiornamento Congresso Nazionale - Nuove attività NGI (Marulli)

La Commissione Giovani di Bologna, attraverso Paola sua delegata al Network, è attiva nelle officine. L'ultimo incontro del Network si è svolto in occasione del Congresso Nazionale ad Ancona.

Paola ha presentato le proposte avanzate dal Network Giovani verso l'Assemblea dei Presidenti, riguardo la proposta di riforma della professione e del sistema ordinistico. Tali proposte sono state condivise con i presenti che hanno potuto esprimere delle modifiche che sono, quindi, state inserite nel documento in bozza presentato da Paola. Il documento finale votato e presentato dal Network in l'Assemblea dei Presidenti è allegato al seguente verbale.

Conclusione: Non essendoci altro da discutere, la riunione si conclude alle 20.30.

PREMESSA

Si accoglie con favore l'iniziativa governativa di riforma degli ordinamenti professionali, riconoscendone l'importanza strategica per la valorizzazione della categoria e il suo adeguamento alle sfide del XXI secolo.

Tuttavia, riteniamo auspicabile che i decreti attuativi possano garantire la rappresentanza e la tutela delle nuove generazioni di professionisti, elemento essenziale per il futuro della professione.

1) Valorizzazione del ruolo sociale ed economico delle Professioni regolamentate - Art.2, comma 1, lettera a)

Riconoscimento del ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate e del loro contributo allo sviluppo del Paese.

Premessa

La proposta intende riconoscere pienamente il **valore sociale, tecnico ed economico dell'ingegnere**, indipendentemente dalla forma di esercizio della professione.

L'ingegnere, sia come libero professionista che come dipendente pubblico o privato, contribuisce in modo determinante alla **sicurezza delle persone**, alla **tutela dell'ambiente**, alla **qualità delle opere** e al **progresso tecnologico e industriale** del Paese.

L'obiettivo è **superare la visione tradizionale** che lega la professionalità esclusivamente all'attività autonoma, valorizzando invece la **competenza tecnica come bene collettivo** e come **fattore di sviluppo sostenibile e innovazione nazionale**.

Proposta normativa

1. Rilevanza pubblica dell'attività professionale
Ai fini del riconoscimento del ruolo sociale ed economico delle professioni regolamentate, è considerata di rilevante interesse pubblico anche l'attività professionale svolta da soggetti iscritti agli Albi professionali che operano nell'ambito di rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione, in ambito pubblico o privato.
2. Contributo allo sviluppo e alla sicurezza collettiva
Le attività di cui al comma precedente, fondate su competenze tecniche, scientifiche e intellettuali, concorrono in modo diretto alla tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, nonché allo sviluppo economico, industriale e tecnologico del Paese.
3. Obbligo di iscrizione per incarichi ad alto impatto sociale
4. Riteniamo fondamentale rendere obbligatoria l'iscrizione all'Ordine professionale per tutti i soggetti che, in qualità di dipendenti pubblici o privati, ricoprono incarichi di natura tecnica o gestionale ad elevato impatto sociale, ambientale o di sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei principi deontologici e la tutela dell'interesse collettivo.
5. Tutela del titolo professionale
Sarebbe opportuno che anche le declinazioni in altre lingue dell'appellativo "ingegnere" — che in italiano è riservato ai soli iscritti all'albo — restassero di uso esclusivo ai professionisti abilitati, evitando l'impiego generico e spesso improprio di termini come "project engineer" o "software engineer", oggi sovente utilizzati anche da altre figure professionali prive di abilitazione.

2) Autonomia professionale - Art.2, comma 1, lettera b)

Garanzia dell'indipendenza e autonomia intellettuale dei professionisti.

3) Definizione competenze professionali - Art.2, comma 1, lettera c)

Individuazione delle attività riservate o attribuite alle professioni; competenze legate a titolo di studio, tirocinio ed esame di abilitazione.

Premessa

Tra le molte tematiche di attualità la transizione ecologica, energetica, infrastrutturale e digitale richiede competenze tecniche qualificate e integrate, proprie della professione ingegneristica, indispensabili per garantire sicurezza, efficienza e sostenibilità dei processi di innovazione.

Proposta normativa

Si prevede il riconoscimento del ruolo specifico degli ingegneri nei progetti di transizione ecologica, energetica, infrastrutturale e digitale, con la valorizzazione e il riconoscimento formale delle loro competenze anche nei contesti pubblici e nelle strutture della pubblica amministrazione.

4) Accesso alle professioni - Art.2, comma 1, lettera d)

Accesso libero, subordinato al superamento di esame di abilitazione, in coerenza con art. 33, comma 5 della Costituzione. V.

Premessa

L'attuale impostazione dell'esame di abilitazione per l'accesso alle professioni tecniche presenta tempi e modalità non sempre coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con l'evoluzione dei percorsi universitari e formativi. È necessario un modello più rapido, trasparente e professionalizzante.

Proposta normativa

Si propone di **semplificare e velocizzare l'accesso al mondo del lavoro, valorizzando:**

- **tirocini professionali** promossi anche in collaborazione con gli Ordini territoriali, **retribuiti secondo compensi minimi da definire per legge;**
- **criteri uniformi e obbligatori di accreditamento** per tirocini e corsi abilitanti, con obbligo di **trasparenza sugli standard e sugli esiti formativi**, anche per le offerte online;
- **riconoscimento di CFU extracurricolari** conseguiti attraverso laboratori di tesi, aziende o professionisti accreditati;
- **corsi di preparazione all'esame di Stato**, promossi in collaborazione con università e Ordini professionali.

5) Disciplina esame di Stato - Art.2, comma 1, lettera e)

Esame successivo agli studi universitari, con conferma delle competenze del MIUR.

Premessa

L'attuale disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale risulta complessa e disomogenea sul territorio nazionale. È necessario rendere il percorso di accesso più rapido, coerente e allineato alle competenze richieste dalla professione e dal mercato del lavoro.

Proposta normativa

Si propone di **snellire e uniformare l'esame di Stato**, prevedendo che:

- la **verifica delle competenze** avvenga presso l'**Ordine territoriale di iscrizione**, con **delega del MIUR** alla commissione nominata dal Consiglio dell'Ordine, eventualmente integrata da personale ministeriale;
- i **commissari d'esame** siano **iscritti all'albo** e designati dal **Consiglio dell'Ordine territoriale**;
- sia garantita la **riduzione dei tempi di accesso alla professione**, attraverso la **razionalizzazione delle tempistiche** e l'organizzazione di **almeno due sessioni annuali**, calendarizzate a inizio anno;
- sia previsto il **riconoscimento dei tirocini curriculari universitari** ai fini dell'abilitazione;
- l'esame sia **uniforme su tutto il territorio nazionale**, svolto **alle stesse condizioni, modalità e prezzi**;
- i **contenuti delle prove e gli strumenti utilizzati per svolgerle** siano **aggiornati** (per esempio prevedendo l'uso di software dedicati per disegno, modellazione, calcolo e programmazione).

6) Uso titolo professionale - Art.2, comma 1, lettera f)
Riserva dell'uso del titolo ai soli iscritti all'albo.

Premessa

Il corretto utilizzo del titolo professionale è elemento essenziale per la tutela della professione e per la garanzia di trasparenza verso cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. È necessario rafforzare la consapevolezza degli iscritti e contrastare l'abuso del titolo di ingegnere.

Proposta normativa

Si propone di:

- introdurre **moduli formativi obbligatori** su **etica, deontologia e corretto uso del titolo professionale**, con particolare riferimento alla **specificazione del settore e della sezione di appartenenza**, in quanto i titoli professionali riconosciuti sono **sei** e non due;
- prevedere che i **Consigli di disciplina**, a seguito di segnalazione e verifica, **denuncino il reato di abuso di titolo** per chi utilizza la denominazione di "ingegnere" senza essere iscritto all'Albo;
- promuovere **campagne informative** rivolte sia agli iscritti sia all'opinione pubblica per la diffusione della corretta conoscenza del titolo professionale e del suo valore legale.

7) Disciplina delle Specializzazioni - Art.2, comma 1, lettera g)

Prevedere per categorie interessate percorsi di specializzazione, affidando i percorsi formativi ai rispettivi Consigli Nazionali e Ordini territoriali, anche in convenzione con Università.

Premessa

L'attuale articolazione dei settori professionali risulta ormai superata rispetto all'evoluzione delle competenze tecniche e tecnologiche. È necessario aggiornare il sistema delle specializzazioni per valorizzare le nuove aree di competenza e favorire la qualificazione continua della professione.

Proposta normativa

Si propone di procedere a un **aggiornamento complessivo dei settori professionali**, superando l'attuale impostazione e introducendo una classificazione più aderente alle esigenze della transizione ecologica, digitale e infrastrutturale.

8) Sistema elettorale ordini - Art.2, comma 1, lettera h), numeri 1), 2) e 3)

Uniformazione dei sistemi elettorali degli Ordini, introduzione parità di genere e voto elettronico.

Premessa

La parità di genere e la rappresentanza delle nuove generazioni costituiscono valori fondamentali per il rinnovamento della professione. Gli ingegneri under 40, pur rappresentando una quota significativa della categoria, risultano oggi poco presenti negli organi decisionali degli Ordini. È necessario favorire il ricambio generazionale e garantire una partecipazione equilibrata e inclusiva.

Proposta normativa

Si propone di aggiornare i **regolamenti elettorali degli Ordini professionali**, prevedendo:

- **criteri di rappresentanza generazionale** per il progressivo **coinvolgimento dei giovani ingegneri nei Consigli direttivi** territoriali e nazionali:
 - Consigli da **7 membri** → almeno **2 under 50**;
 - Consigli da **9 membri** → almeno **3 under 50**, di cui **1 under 40**;
 - Consigli da **11 membri** → almeno **4 under 50**, di cui **1 under 40**;
 - Consigli da **15 membri** → almeno **5 under 50**, di cui **2 under 40**;
- una **quota di genere minima** pari a:
 - Consigli da 7, 9 e 11 membri → **1 componente di genere meno rappresentato ogni 100 iscritti di genere meno rappresentato**;
 - Consigli da 15 membri → il minore tra **5 componenti di genere meno rappresentato e 1 componente di genere meno rappresentato ogni 100 iscritti di genere meno rappresentato**.
- il mantenimento del **limite massimo di due mandati consecutivi** per i Consiglieri negli organi nazionali e territoriali; dopo due mandati consecutivi è necessario un periodo di interruzione di almeno un mandato prima di una nuova candidatura;
- la possibilità di presentare liste elettorali come già avviene per altre professioni tecniche (per es. architetti).

9) Regime incompatibilità - Art.2, comma 1, lettera i)

Riordino, per ciascuna Professione, della disciplina relativa ai casi di incompatibilità con l'esercizio di altre attività.

Premessa

La professione di ingegnere si caratterizza per la sua natura interdisciplinare e per la capacità di coniugare competenze tecniche, scientifiche e gestionali in molteplici contesti operativi. È opportuno chiarire che l'esercizio della professione non risulta incompatibile con lo svolgimento di altre attività di carattere temporaneo o complementare, purché non in contrasto con i principi deontologici e con la tutela dell'interesse pubblico.

La versatilità e l'ampiezza delle prospettive lavorative proprie della figura dell'ingegnere rappresentano un valore da salvaguardare e da promuovere nell'ottica di una piena valorizzazione delle competenze tecniche al servizio della collettività.

Proposta normativa

L'esercizio della professione di ingegnere è compatibile con lo svolgimento di ulteriori attività di natura tecnica, scientifica, didattica o gestionale, anche se temporanee o afferenti ad altri ambiti professionali, pubblici o privati, purché tali incarichi non comportino situazioni di conflitto d'interesse né compromettano l'autonomia, l'indipendenza e il rispetto dei principi deontologici propri della professione.

Tale compatibilità costituisce un riconoscimento della versatilità dell'ingegnere e della funzione di raccordo che egli può svolgere tra il mondo produttivo, la ricerca, la pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica.

10) Natura giuridica Ordini - Art.2, comma 1, lettera l)

Conferma della natura di enti pubblici non economici del Consiglio Nazionale e degli Ordini e Collegi territoriali, nonché della loro autonomia patrimoniale e finanziaria.

11) Vigilanza Ministero - Art.2, comma 1, lettera m)

Ordini e Collegi sottoposti a vigilanza ministeriale.

12) Personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali - Art.2, comma 1, lettera n)

Applicazione norme pubblico impiego e CCNL Funzioni Centrali al personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali, nonché ai Consigli Nazionali.

Premessa

Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza nell'attività degli Ordini e Collegi Professionali, nonché dei rispettivi Consigli Nazionali, è necessario definire in modo puntuale i casi di incompatibilità e di conflitto di interesse strutturale tra le funzioni amministrative e le posizioni personali o professionali dei componenti degli organi direttivi.

L'obiettivo è tutelare l'indipendenza delle istituzioni ordinistiche e preservare la fiducia dei professionisti e dei cittadini nell'operato degli organi di rappresentanza, cercando di evitare situazioni che possano compromettere in modo sistematico l'imparzialità amministrativa.

Proposta normativa

Si propone che:

1. al personale dipendente degli Ordini e Collegi Professionali, nonché dei rispettivi Consigli Nazionali, si applichino le disposizioni del pubblico impiego e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Centrali;
2. qualora la presenza o l'assunzione di un dipendente o componente degli organi di governo determini un conflitto di interesse strutturale, ossia una situazione non occasionale ma permanente e generalizzata, tale da pregiudicare in modo sistematico l'imparzialità nell'esercizio delle funzioni, l'interessato non può assumere o mantenere le cariche di Presidente, Vicepresidente (qualora previsto dal regolamento provinciale), Consigliere Segretario o Consigliere Tesoriere;
3. nel caso in cui il conflitto di interesse strutturale di cui al comma precedente insorga successivamente alla nomina, il componente interessato decade automaticamente dall'incarico, previa presa d'atto da parte del Consiglio.

13) Consigli di disciplina - Art.2, comma 1, lettera o)

Revisione della disciplina dei procedimenti disciplinari, prevedendo che i componenti – per i Consigli di disciplina territoriali – siano nominati dal Consiglio dell'Ordine territoriale, con successiva comunicazione al Presidente del Tribunale. Affermazione del principio di tutela di genere nel procedimento di nomina.

Premessa

La funzione disciplinare rappresenta una garanzia di tutela per la collettività e per il corretto esercizio della professione. È pertanto necessario assicurare l'indipendenza, la competenza e l'uniformità di azione dei Consigli di disciplina, favorendo al contempo la formazione continua dei loro componenti e la coerenza delle prassi a livello nazionale.

Proposta normativa

Si propone di:

- **confermare l'autonomia e la terzietà dei Consigli di disciplina territoriali**, mantenendo la **nomina dei componenti da parte del Presidente del Tribunale**, su designazione dell'Ordine, in quanto garanzia di indipendenza dall'organo politico-professionale;
- **introdurre l'obbligo di formazione specifica** per i consiglieri di disciplina, con un minimo di **5 crediti annui relativi a tematiche di approfondimento specifiche per il proprio ruolo**, pena la **decadenza della nomina**;
- ribadire che i **Consigli direttivi provinciali** non siano soggetti al controllo del proprio Consiglio di disciplina, ma di quello di una **provincia geograficamente limitrofa**, per rafforzare l'imparzialità del giudizio;
- istituire un **organo direttivo nazionale dei Consigli di disciplina**, autonomo rispetto al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con il compito di:
 - **coordinare e uniformare** le prassi dei Consigli territoriali;
 - **vigilare sull'attività disciplinare**;
 - **curare la formazione e l'aggiornamento** dei componenti territoriali;
 - **promuovere la valorizzazione e la tutela del titolo professionale**.

14) Funzione giurisdizionale - Art.2, comma 1, lettera p)

Possibilità per i Consigli nazionali con funzioni giurisdizionali di adottare propri regolamenti organizzativi per la gestione della funzione giurisdizionale.

Premessa

La valorizzazione delle nuove generazioni di professionisti è condizione essenziale per garantire il rinnovamento, l'innovazione e la capacità di adattamento della professione ai processi di trasformazione tecnologica e digitale. È necessario assicurare una loro presenza strutturata negli organi consultivi nazionali, con poteri effettivi di indirizzo nelle materie più innovative.

Proposta normativa

Si propone di istituire, presso il **Consiglio Nazionale**, un **Comitato dei Giovani Professionisti**, composto da **almeno cinque membri di età inferiore ai 40 anni** (al momento dell'elezione), **eletti dai delegati del Network Giovani Ingegneri**.

Il Comitato esercita **funzioni consultive obbligatorie** in materia di:

- **formazione professionale**;
- **innovazione tecnologica e digitalizzazione**;
- **nuove modalità di esercizio della professione**;
- **accesso al mercato del lavoro**.

Il **parere del Comitato** è vincolante per le delibere relative ai **programmi formativi sulle tecnologie digitali e sull'intelligenza artificiale**.

I componenti del Comitato possono svolgere **un solo mandato** e vengono rinnovati ad ogni rinnovo del Consiglio CNI.

I componenti del Network Giovani Ingegneri possono svolgere **un solo mandato, devono avere meno di 40 anni** al momento della nomina e vengono rinnovati ad ogni rinnovo del Consiglio provinciale.

15) Codici deontologici - Art.2, comma 1, lettera q)

Riservare in via esclusiva ai Consigli nazionali la competenza in merito alla predisposizione di Codici deontologici; prevedere aggiornamenti con norme su digitalizzazione e tutela consumatori.

Premessa

La deontologia professionale costituisce il fondamento dell'etica e della responsabilità nell'esercizio della professione. È necessario garantire un quadro uniforme, aggiornato e coerente su tutto il territorio nazionale, evitando interpretazioni o applicazioni difformi tra i diversi Ordini e professioni tecniche.

Proposta normativa

Si propone che:

- il **Consiglio Nazionale** adotti e aggiorni un **Codice Deontologico unico**, previo **parere degli Ordini territoriali**, assicurando così l'applicazione di **un medesimo codice su tutto il territorio nazionale**, valido per tutti gli iscritti;
- il Codice includa **linee guida specifiche sull'uso etico e responsabile dell'intelligenza artificiale** e delle tecnologie digitali;
- i **codici deontologici delle professioni tecniche** (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti) siano **equipollenti e coerenti tra loro**, attraverso un processo di **armonizzazione interprofessionale**, al fine di evitare discrepanze o approcci divergenti in materia di etica e responsabilità professionale.

16) Equo compenso - Art.2, comma 1, lettera r)

Il compenso professionale deve essere liberamente concordato tra le parti, ma sempre proporzionato alla quantità, qualità e caratteristiche delle prestazioni, garantendo il principio dell'equo compenso. Per ogni Ordine professionale saranno definiti o aggiornati specifici parametri di riferimento per la determinazione dei compensi, predisposti dai Consigli nazionali e approvati dal Ministero vigilante.

Premessa:

Il principio dell'equo compenso è strumento essenziale per garantire la dignità, la qualità e la sostenibilità economica dell'attività professionale. È necessario assicurare che la remunerazione dei professionisti rifletta la qualificazione, la responsabilità e la complessità delle prestazioni rese, evitando pratiche di ribasso e fenomeni di dumping, in particolare a danno dei giovani professionisti.

Proposta

normativa:

Si propone che per ogni **Ordine professionale** siano definiti o aggiornati **parametri di riferimento per la determinazione dei compensi**, predisposti dai **Consigli Nazionali** e approvati dal **Ministero vigilante**.

Tali parametri dovranno:

- costituire **valore minimo inderogabile**, contrastando pratiche di **ribasso sistematico dei compensi**;
- prevedere **margini di adeguamento territoriale** in positivo o in negativo, in base al contesto economico e alla complessità delle prestazioni;
- assicurare che la **retribuzione** sia **proporzionata alla qualificazione professionale, alla complessità e alla responsabilità tecnica** dell'incarico, in coerenza con i principi di **adeguatezza e dignità professionale**.

Il **principio dell'equo compenso** si applica:

- ai **liberi professionisti**, nei rapporti con committenze **pubbliche e private**;
- ai **professionisti iscritti agli Albi** che operano nell'ambito di **rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato**, limitatamente alle **attività di natura professionale**;
- a **società tra professionisti e società di ingegneria**, per le prestazioni intellettuali rese.

Ogni incarico deve essere regolato da un **disciplinare scritto**, sottoscritto dalla committenza.

L'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento del compenso pattuito da parte del committente.

La mancata presentazione della dichiarazione costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter amministrativo fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall'iter attivato.

I **Consigli Nazionali** emanano **linee guida specifiche** per contrastare il **dumping generazionale** e assicurare la **tutela dei giovani professionisti**. Le **parti sociali**, in sede di **contrattazione collettiva**, possono definire **livelli retributivi o indennità professionali** specifiche per gli iscritti agli Albi che esercitano funzioni riservate in ambito aziendale. Tutti i **Codici deontologici** dovranno prevedere come **illecito disciplinare** la violazione del principio dell'equo compenso, per ogni tipo di prestazione intellettuale, anche per quelle **a vacazione o di collaborazione occasionale e/o continuativa**.

17) Polizze assicurative professionali obbligatorie *Art.2, comma 1, lettera s)*

Stabilire l'obbligo RC professionale, con possibilità di convenzioni collettive stipulate dai Consigli nazionali e Casse previdenziali.

18) Tutela professionisti *Art.2, comma 1, lettera t)*

Introduzione di misure di tutela a favore dei Professionisti, che garantiscano la non applicazione di sanzioni in caso di inosservanza di termini o scadenze di natura fiscale, tributaria e/o previdenziale, qualora dovuta a infortuni, ricoveri, gravi patologie o maternità.

Premessa:

La sostenibilità della professione passa attraverso misure concrete di sostegno ai giovani e la promozione della parità di genere. È necessario rafforzare gli strumenti di tutela economica e previdenziale nelle fasi di avvio dell'attività, favorendo al contempo percorsi di crescita e affiancamento professionale.

Proposta

normativa:

Si propone che i **Consigli Nazionali**, in collaborazione con gli **enti previdenziali di categoria**, istituiscano:

- **fondi di garanzia per i giovani professionisti**, finalizzati a **facilitare l'accesso al credito** per l'avviamento dell'attività;
- **fondi di sostegno** per la **copertura delle polizze assicurative obbligatorie** nei **primi tre anni di esercizio** della professione;

- **programmi di mentorship strutturati**, che affianchino i **giovani professionisti** a **colleghi senior esperti** durante i **primi due anni di attività autonoma**, favorendo la trasmissione delle competenze e l'inserimento nel mercato del lavoro.

Al fine di promuovere la **parità di genere**, le misure di tutela dovranno riguardare **sia la maternità che la paternità**, con strumenti equi e condivisi per la conciliazione tra vita professionale e familiare.

19) Formazione continua *Art.2, comma 1, lettera u)*

Ridefinizione obbligo formativo; Consigli Nazionali incaricati di predisporre nuovi regolamenti sulla formazione continua contenenti: crediti minimi, formazione digitale e IA.

Premessa:

La formazione continua rappresenta uno strumento essenziale per garantire l'aggiornamento professionale e la qualità delle prestazioni rese. È necessario valorizzare tutte le esperienze formative, anche quelle maturate in ambito aziendale, di ricerca o dottorato, assicurando uniformità di criteri tra le diverse professioni tecniche e un equilibrato bilanciamento tra obblighi formativi e specializzazione professionale.

Proposta

normativa:

Si propone di:

- **riconoscere e certificare** anche la **formazione acquisita in contesti aziendali, di ricerca o dottorati**, oggi solo parzialmente valorizzata;
- consentire agli **Ordini professionali** di **stipulare convenzioni e protocolli di collaborazione con imprese, enti di ricerca e università**, al fine di:
 - valorizzare le **competenze interne**;
 - certificare i **percorsi formativi aziendali**;
 - promuovere la **cultura tecnico-professionale nei luoghi di lavoro**;
- prevedere l'**obbligatorietà di almeno 3 CFP annui** in materia di **etica e deontologia professionale** per tutti gli iscritti;
- garantire che la **formazione sia specifica per ogni singola specializzazione**; in caso di più specializzazioni, dovranno essere conseguiti **30 CFP per ciascuna**;
- assicurare che i **criteri di calcolo dei CFP** e i **crediti minimi annui obbligatori** seguano **parametri uniformi per tutte le professioni tecniche**, al fine di garantire coerenza e pari riconoscimento.

Non si ritiene opportuno rendere obbligatoria la formazione su tematiche non attinenti o non pertinenti allo specifico ambito professionale dell'iscritto.

20) Riforma STP (Società tra Professionisti) *Art.2, comma 1, lettera v)*

Prevedere modifiche ed integrazioni alla disciplina delle società tra professionisti: iscrizione, partecipazione, incarichi, responsabilità disciplinare, obblighi assicurativi, fiscalità.

21) Regime fiscale STP *Art.2, comma 1, lettera z*

Prevedere che alle Società tra Professionisti (STP) si applichi il medesimo regime fiscale previsto per altri modelli societari, inclusa l'imposizione ai fini IRAP, in coerenza con le forme societarie adottate.

Premessa

Le Società tra Professionisti (STP) rappresentano una forma organizzativa sempre più diffusa per l'esercizio collettivo delle professioni intellettuali, consentendo la condivisione di competenze, risorse e responsabilità tra professionisti iscritti agli Albi. Tuttavia, l'attuale disciplina fiscale risulta disomogenea rispetto a quella applicata ai singoli professionisti, determinando disparità di trattamento e ostacolando lo sviluppo di modelli associativi innovativi. L'estensione del regime forfetario anche alle STP, nel rispetto dei requisiti soggettivi e dimensionali previsti per le persone fisiche, favorirebbe l'aggregazione professionale, la semplificazione amministrativa e la competitività delle strutture professionali di piccole e medie dimensioni.

Proposta:

Prevedere il regime forfetario anche per le STP.

22) Sportelli lavoro autonomo Art.2, comma 1, lettera aa)

Modalità di convenzioni con Ordini e Collegi per utilizzo piattaforma SIISL (*Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*) del Ministero del Lavoro.

Considerazioni finali:

Auspichiamo che il CNI faccia proprie le proposte contenute in questo documento nel parere che renderà al Governo ai sensi dell'Art. 1, comma 2 del DDL.

Convochi pertanto il Network Giovani Ingegneri per un tavolo di confronto tecnico prima della stesura del parere definitivo e si impegni pubblicamente a supportare gli emendamenti proposti nelle fasi parlamentari del DDL.

Istituisca sin d'ora, in via sperimentale e in attesa della riforma, un Comitato Consultivo Giovani presso il CNI con funzioni preparatorie.

Hanno collaborato alla stesura del presente documento i delegati (o loro sostituti) degli Ordini di:

- Ancona
- Avellino
- Belluno
- Bergamo
- Biella
- Brescia
- Bologna
- Bolzano
- Catania
- Catanzaro
- Como
- Cuneo
- Cremona
- Forlì-Cesena
- Gorizia
- L'Aquila

- Macerata
- Padova
- Rieti
- Rimini
- Roma
- Torino
- Trieste
- Varese
- Venezia
- Verona